

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

*Attesto che il Senato della Repubblica,  
il 25 settembre 2012, ha approvato il seguente disegno di legge  
d'iniziativa dei senatori Li Gotti, Belisario, Astore, Bugnano,  
Caforio, Carlino, De Toni, Di Nardo, Giambrone, Lannutti,  
Mascitelli, Pardi, Pedica e Russo:*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, di seguito denominata «Convenzione».

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto

disposto dall'articolo 23 della Convenzione medesima.

Art. 3.

*(Modifiche al codice penale)*

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 270-*quater*, dopo le parole: «violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo» sono inserite le seguenti: «ovvero altre condotte definite terroristiche o com-

messe con finalità di terrorismo, ai sensi dell'articolo 270-*sexies*»;

b) all'articolo 270-*quinquies*, dopo le parole: «violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo» sono inserite le seguenti: «ovvero altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo, ai sensi dell'articolo 270-*sexies*»;

c) dopo l'articolo 270-*sexies* è inserito il seguente:

«Art. 270-*septies* - (*Finanziamento di attività terroristica o sovversiva*). – È punito con la reclusione da sette a quindici anni chiunque finanzia, in modo diretto o indiretto, una o più condotte definite terroristiche o con finalità di terrorismo, ai sensi dell'articolo 270-*sexies*.

Costituisce finanziamento ai sensi del primo comma qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, provvista, intermediazione, deposito, custodia, erogazione o messa a disposizione di fondi o risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere in tutto o in parte utilizzati al fine di agevolare il compimento di uno dei delitti indicati al primo comma, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione dei reati anzidetti».

Art. 4.

(*Modifica al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*)

1. Il comma 4 dell'articolo 25-*quater* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è abrogato.

Art. 5.

(*Condizione di procedibilità*)

1. Il delitto di cui all'articolo 414 del codice penale, quando ricorre l'aggravante prevista dal quarto comma della medesima disposizione, commesso dallo straniero in territorio estero in danno dello Stato italiano, è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Art. 6.

(*Clausola di invarianza*)

1. Dall'esecuzione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 7.

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

IL PRESIDENTE